

(N. 1846)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TARTUFOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 1951

Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 1950, n. 591, concernente l'abolizione delle cauzioni commerciali.

ONOREVOLI SENATORI. — *La Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 18 agosto 1950 ha pubblicato la legge 12 luglio 1950, n. 591 con la quale è stato revocato l'obbligo della cauzione commerciale per il rilascio di licenze di vendita al pubblico e disposto il rimborso agli aventi diritto dei depositi cauzionali costituiti.

In base all'articolo 2 della predetta legge le ditte interessate avrebbero dovuto presentare alle rispettive intendenze di finanza le domande di rimborso, corredate di tutti i documenti previsti dalla legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e cioè entro il 2 settembre 1951, pena la decadenza.

Tenuto conto che la gran massa dei depositi cauzionali è di importo modestissimo (lire 500), la legge suddetta ha disposto che le domande e i documenti prescritti fossero esenti da tassa di bollo e da imposta di registro.

L'articolo 3 della stessa legge conferiva alla Cassa depositi e prestiti la facoltà di affidare ad Enti all'uopo riconosciuti idonei le operazioni di raccolta delle domande e la riscossione collettiva dei mandati, secondo le modalità da determinarsi con apposito decreto ministeriale.

Per l'applicazione di tale norma il Ministro del tesoro emanò il decreto ministeriale in data 20 dicembre 1950 e in base ad esso la Cassa depositi e prestiti, per la speciale procedura, diramò alle Intendenze di finanza e agli Uffici provinciali del Tesoro le prime disposizioni di attuazione con circolare n. 773 del 26 gennaio 1951; disposizioni che sono poi state integrate e completate con successiva circolare n. 778 del 4 maggio u. s., in quanto, nel frattempo, si era reso necessario concretare tutti i modulari nonchè le norme pratiche per l'esecuzione del servizio di rimborso.

Conseguentemente, per l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 3 della legge predetta, gli Uffici periferici hanno potuto iniziare le operazioni soltanto verso la fine di maggio, per cui il termine di un anno, previsto dall'articolo 2 della legge, risulta sostanzialmente ridotto a poco più di tre mesi.

Tenuto conto che le domande di restituzione dei depositi cauzionali, prima di essere presentate dagli Uffici provinciali del Tesoro, debbono essere munite di una abbondante documentazione e cioè autentica della firma del ri-

chiedente, nulla osta del Comune, nulla osta della Esattoria, nulla osta della Questura — per gli esercizi pubblici — certificato delle Camere di commercio, industria e agricoltura, certificato della Cancelleria del tribunale per le ditte, società di fatto o altre società;

considerato che tutti questi uffici interessati sono già oberati di lavoro e dovrebbero assolvere a tali adempimenti proprio nel periodo in cui si trovano, a causa degli iniziati turni per le ferie annuali, con personale sensibilmente ridotto;

tenuto altresì conto che, in vista dell'imminente scadenza del termine, un forzato acceleramento delle operazioni di presentazione delle domande alle Intendenze di finanza — Uffici provinciali del Tesoro — provocherebbe indubbiamente un notevole e dannoso ingorgo di tali uffici finanziari che sono anch'essi già

oberati per l'espletamento dei compiti istituzionali;

si rende necessaria una proroga, sia pur breve, del termine di scadenza per la presentazione delle domande in base alla procedura stabilita dalle suddette circolari emanate dalla Cassa depositi e prestiti.

La concessione della proroga avrebbe inoltre anche un evidente valore di carattere morale in quanto consentirebbe ad un considerevole numero di piccoli commercianti, specialmente dei paesi e villaggi più lontani dagli Uffici provinciali, la presentazione delle domande ed ottenere così il rimborso del loro modesto deposito cauzionale.

Si è pertanto predisposto il seguente disegno di legge, composto di un solo articolo, che soddisfa a tale necessità e che si sottopone alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine di cui all'articolo 2 della legge 12 luglio 1950, n. 591 decorre dalla data del decreto ministeriale di attuazione, 20 dicembre 1950, emanato per gli effetti dell'articolo 3 della legge stessa.